



Deliberazione n. 2142

Adottata dal Commissario Straordinario in data 14.10.2019

OGGETTO: **approvazione Regolamento aziendale avente a oggetto: *Esercizio Professione forense e attività connesse nella SSD Affari legali AOB.***

PDEL/2019-56

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 14.10.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della SSD AFFARI LEGALI

RICHIAMATI - il D.lgs n° 502/92 e s.m.i.,
- le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA L. 247/12 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), con particolare riferimento agli artt. 15, 18 lett. d), 19 co. 3, 21 e 23;

VISTA altresì, la legge n. 114/2014 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", e, in particolare l'art. 9;

PREMESSO che presso l'Azienda Brotzu è istituita un'autonoma struttura legale, nella forma della SSD in staff della Direzione strategica, come da atto aziendale adottato con delibera AOB n. 1632/2017;

ATTESO che la SSD Affari Legali è costituita da avvocati dipendenti dell'Azienda, iscritti nell'elenco speciale di cui alla legge 247/2012, art. 15 lett. b), annesso all'Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Cagliari, oltre che da personale amministrativo e di supporto;

CONSIDERATO che agli avvocati interni è affidato il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Azienda nelle controversie amministrative, civili, penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), tributarie, nonché in quelle dinanzi a collegi arbitrali e organi di mediazione, così come ogni attività di carattere stragiudiziale strettamente inerente al contenzioso, in essere o potenziale, nonché funzioni di carattere consultivo;



- DATO ATTO** che il sopraccitato art. 9 della legge 114/2014 disciplina condizioni, termini e modalità relative all'espletamento delle funzioni degli avvocati interni degli enti pubblici, rinviando ai regolamenti e ai contratti collettivi la determinazione dei criteri di riparto dei compensi professionali nonché quelli di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale;
- RILEVATO** che si rende pertanto necessario, come da legge, disciplinare attraverso apposito regolamento l'esercizio della professione forense degli avvocati interni dipendenti dell'Azienda assegnati alla SSD Affari Legali, in coerenza con gli atti di programmazione ed organizzazione aziendale e nel rispetto della normativa di riferimento, al fine di garantire in modo efficace la tutela legale dell'Azienda, l'autonomia e indipendenza dell'Avvocatura interna, nonché l'accrescimento e la valorizzazione delle professionalità della Struttura stessa.
- RITENUTO** pertanto, di dover approvare il Regolamento aziendale avente a oggetto *Esercizio Professione forense e attività connesse nella SSD Affari legali AOB*, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di approvare il Regolamento aziendale avente a oggetto *Esercizio Professione forense e attività connesse nella SSD Affari legali AOB*, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (All. A);

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Responsabile S.S.D Affari legali - avv. Federica Pillai

Estensore avv. Andrea Casu



REGOLAMENTO
ESERCIZIO PROFESSIONE FORENSE ED ATTIVITA'
CONNESSE NELLA SSD AFFARI LEGALI DELLA AOB



INDICE

Art. 1 Istituzione e compiti	3
Art. 2 Funzioni contenziose, pre-contenziose e ripartizione del carico di lavoro	4
Art. 3 Funzioni consultive	4
Art. 4 Ulteriori funzioni	4
Art. 5 Incarichi ad avvocati esterni	5
Art. 6 Rapporti tra la SSD Affari Legali e i servizi Aziendali	5
Art. 7 Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi	5
Art. 8 Compensi professionali e criteri di ripartizione	6
Art. 9 Spese recuperate da controparti e procedimento di liquidazione	7
Art. 10 Spese compensate e procedimento di liquidazione	8
Art. 11 Obbligo di adempimenti professionali	9
Art. 12 Criteri di riparto dei compensi professionali	9
Art. 13 Incarichi congiunti con professionista esterno	9-10
Art. 14 Anticipo e recupero spese. Formazione	10
Art. 15 Segreto professionale	10
Art. 16 Norma finale ed entrata in vigore	10

ESERCIZIO PROFESSIONE FORENSE ED ATTIVITA' CONNESSE NELLA SSD AFFARI LEGALI DELLA AOB

REGOLAMENTO

ART. 1 - Istituzione e compiti

L'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Brotzu, adottato con delibera AOB n. 1632/2017, ha istituito un'autonoma struttura legale, nella forma della SSD e in staff della Direzione aziendale.

Alla suddetta struttura, è affidata la tutela degli interessi dell'Azienda in sede stragiudiziale e giudiziale.

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della professione forense nell'ambito della SSD Affari Legali, in coerenza con gli atti di programmazione ed organizzazione aziendale e nel rispetto della normativa di riferimento, al fine di garantire in modo efficace la tutela legale dell'Azienda, l'autonomia e indipendenza dell'Avvocatura interna nonché l'accrescimento e la valorizzazione delle professionalità incardinate nella Struttura stessa.

La SSD Affari Legali è costituita da avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui alla legge 247/2012, art. 15 comma b (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), annesso all'Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Cagliari, e da personale amministrativo e di supporto assegnato. Possono svolgere l'attività di avvocato solo i dipendenti appartenenti alla categoria D o all'area dirigenziale

L'incarico di Direzione della Struttura è affidato a un Dirigente Avvocato, in possesso dei requisiti professionali previsti dai CC.CC.NN.LL. e dal "Regolamento aziendale sul conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi dirigenziali. Aree contrattuali Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, PTA e Professioni Sanitarie".

Fra gli avvocati della SSD Affari Legali dell'azienda non vi è, in relazione all'esercizio dei poteri difensivi, alcun rapporto di subordinazione gerarchica né di gerarchia funzionale, né fra questi e i dirigenti amministrativi dell'Ente, svolgendo la loro attività con sostanziale estraneità rispetto all'apparato amministrativo.

Agli avvocati interni è, in particolare, assicurata l'autonomia, l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 23, comma 1° della citata Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i.

Gli stessi sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine (art. 23, comma 3°, Legge cit.).

Le mansioni svolte dagli avvocati della SSD richiedono la presenza in servizio e la partecipazione ad udienze e/o sedute nanti organismi di conciliazione o simili.



ART. 2 - Funzioni contenziose, pre-contenziose e ripartizione del carico di lavoro

Compito principale della SSD Affari Legali è quello di provvedere alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio dell'Azienda nelle controversie amministrative, civili, penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), tributarie, nonché in quelle innanzi a Collegi Arbitrali, tanto nelle cause attive che passive. Oltre alla rappresentanza in giudizio, la SSD Affari Legali svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale strettamente inerente al contenzioso, in essere o potenziale. Tutti gli avvocati interni possono essere assegnatari di incarico di patrocinio in qualunque circoscrizione giudiziaria del territorio, compatibilmente col carico di lavoro individuale ed in ragione della maturata specializzazione o competenza ai fini della migliore tutela degli interessi dell'ente.

I criteri generali di assegnazione e ripartizione degli affari contenziosi fra gli avvocati interni sono quelli previsti dall'art. 9 del D.L. n.90 del 24.06.2014 convertito con legge 114 del 24.06.2014, cui si fa espresso riferimento anche per quanto non previsto specificamente dall'art. 7 del presente regolamento.

ART. 3 - Funzioni consultive

Oltre all'attività giudiziale e stragiudiziale di cui sopra, gli avvocati svolgono anche attività di consulenza legale attraverso la redazione di pareri scritti, purché connotati da aspetti giuridicamente rilevanti, sulle questioni ad essi sottoposte dalla Direzione aziendale e dai dirigenti responsabili delle strutture aziendali, ferme restando la competenza sull'istruttoria amministrativa e la responsabilità del procedimento a carico delle singole strutture specificamente competenti in relazione al procedimento medesimo.

I pareri sono predisposti e sottoscritti dagli avvocati estensori, i quali, compatibilmente con le loro incombenze prioritarie di natura giudiziale, forniscono, sulla base della richiesta da parte dei soggetti di cui sopra, anche consulenza legale per le vie brevi ed informalmente in tutti i casi in cui non sia richiesto il rilascio di un parere scritto.

Per i criteri generali di assegnazione e ripartizione fra gli avvocati dirigenti degli affari non contenziosi si rinvia a quanto previsto per l'assegnazione dei contenziosi al precedente art. 2.

ART. 4 - Ulteriori funzioni

Entro il mese di febbraio di ogni anno, gli avvocati procedono alla valutazione, in termini di probabile esito, delle vertenze giudiziali e stragiudiziali loro assegnate, con conseguente elaborazione e trasmissione alla SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, delle apposite schede per gli accantonamenti ai Fondi di Rischio per il bilancio dell'ente, secondo le indicazioni aziendali, e con la specifica indicazione delle somme da accantonare per i compensi dell'avvocatura interna.

ART. 5 - Incarichi ad avvocati esterni

L'incarico di rappresentare, difendere ed assistere in giudizio l'ente è conferito, con Delibera del Direttore Generale, ad avvocati esterni inseriti nell'apposito elenco aperto aziendale, nei casi in cui si presenti inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte degli avvocati interni, ovvero qualora si manifesti l'esigenza a causa di ragioni oggettive legate al singolo contenzioso (ad es.: esigenze di continuità della difesa; motivata complessità o specificità della singola vertenza in relazione alle particolari competenze per essa richieste), o ancora del carico di lavoro affidato ad ognuno dei professionisti interni.

In tali ipotesi dovranno essere fornite e, pertanto, esplicitate nella delibera di conferimento dell'incarico al legale esterno le adeguate motivazioni attestanti l'impedimento dell'avvocatura interna.

ART. 6 - Rapporti tra SSD Affari Legali con i servizi aziendali.

I Responsabili delle strutture aziendali, su richiesta e nei termini indicati dagli avvocati addetti agli Affari Legali, ovvero quando loro pervengano atti o documenti di rilievo riguardo alla tutela giuridica dell'ente, comunicano quanto di loro conoscenza e rimettono alla SSD Affari Legali tutti gli atti, documenti e relazioni necessari o comunque utili per la trattazione degli affari contenziosi e pre-contenziosi e per l'impostazione e la condotta delle liti, nonché per la stesura dei pareri, al fine di assicurare una difesa tempestiva ed adeguata.

Laddove si renda necessaria la nomina di consulenti di parte il conferimento dell'incarico a dipendenti dell'Azienda avverrà con le modalità definite nel Regolamento Aziendale.

ART. 7 - Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

Ai sensi dell'art. 9, 5° comma del D.L. n.90 del 24.06.2014 convertito con legge 114 del 24.06.2014, l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi rientra nell'ambito della competenza e delle prerogative del Direttore della SSD Affari Legali dell'Azienda, il quale disporrà per l'assegnazione degli incarichi sulla base del principio di rotazione e in ragione della specializzazione professionale e della connessione con affari già trattati, perseguendo per quanto possibile parità di trattamento ai fini di un'equa distribuzione degli stessi che garantisca l'accrescimento e la valorizzazione delle professionalità legali incardinate in Azienda.

I legali interni potranno patrocinare anche in mandato congiunto con i colleghi avvocati della Struttura, associandosi nella difesa dell'ente, anche sulla base della specializzazione professionale di ognuno e della relativa esperienza, compatibilmente col carico di lavoro di ognuno.

ART. 8 - Compensi professionali e criteri di ripartizione

Agli avvocati della Struttura sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale sulla base della disciplina prevista dall'art. 9 D.L. n.90 del 24.06.2014, convertito con legge 114 del 24.06.2014, nei casi di:

- 1.** sentenze favorevoli, anche non definitive, con recupero delle spese legali a carico delle controparti;
- 2.** in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'amministrazione.

Per sentenze si considerano, ai fini della disciplina del presente regolamento, tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, ordinanze, decreti) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, del lavoro, amministrativo, penale, tributario, speciale, collegi arbitrali, mediatori, conciliatori, presidente della repubblica ecc.).

Per sentenze favorevoli si intendono quelle ove le domande ed eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte, o comunque l'Azienda Brotzu non sia soccombente o abbia tratto vantaggio dal provvedimento.

Si considerano sentenze favorevoli i provvedimenti che abbiano deciso nel merito la causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito, ivi incluse quelle pregiudiziali afferenti alla giurisdizione o preliminari di merito, afferenti ad esempio alla legittimazione, alla cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, ai provvedimenti di cancellazione della causa dal ruolo ecc., con effetti comunque favorevoli alla AOB.

Si considerano, altresì, sentenze favorevoli le pronunce di estinzione per perenzione, per rinuncia al ricorso o, in generale, per inattività della parte attrice/ricorrente, laddove consegua l'intangibilità dell'atto dell'amministrazione impugnato.

Sono equiparate, inoltre, alle sentenze favorevoli, le ordinanze e i provvedimenti analoghi che abbiano definito in senso favorevole alla AOB giudizi cautelari.

Vengono equiparate alle sentenze le transazioni concordate in corso di causa, favorevoli all'Azienda, con rinuncia a qualunque azione della controparte.

Alle sentenze favorevoli con compensazione delle spese di giudizio ovvero con analoghe formule ("*nulla per spese*" – "*cessata materia del contendere*" – "*cancellazione della causa dal ruolo*", ecc.), sono equiparate le transazioni successive all'instaurazione di una lite e che ne dispongano la compensazione, ivi incluse quelle promosse dalla AO Brotzu al fine di conseguire un incremento patrimoniale o l'accertamento di un diritto.

Nelle ipotesi di sentenze favorevoli all'ente, che definiscono provvisoriamente la vertenza, la quale poi prosegua in un ulteriore grado di giudizio e venga definitivamente conclusa con esito

invece sfavorevole all'Azienda, i compensi al procuratore interno non sono dovuti e, ove eventualmente erogati, sono oggetto di successivo conguaglio.

I compensi recuperati dalla controparte ai sensi dell'art. 9 e quelli versati dall'Azienda ai sensi dell'art. 10 sono ripartiti tra gli avvocati della struttura in misura pari agli 8/10 per l'avvocato affidatario della causa e in misura pari a 2/10 per tutti gli altri avvocati appartenenti alla Struttura che siano iscritti all'Albo a condizione che sia garantito l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11.

ART. 9 - Spese recuperate da controparti e procedimento di liquidazione

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (art. 9, comma 3 della legge n. 114/2014), dalle somme recuperate e dovute al procuratore, è dedotta, anche a titolo di spese generali di funzionamento sostenute dalla Azienda, una percentuale pari al 25%.

Agli avvocati interni viene, pertanto, riconosciuta una quota sui compensi (diritti, onorari e spese forfettarie) in misura pari al 75%, al lordo degli oneri riflessi, la quale è corrisposta a seguito dell'avvenuta acquisizione nel bilancio dell'Azienda delle somme recuperate.

Nel caso in cui il recupero delle spese di soccombenza di controparte risulti inesigibile compete agli avvocati interni la minor somma tra quella liquidata nel provvedimento giurisdizionale e quella derivante dall'applicazione dei minimi tariffari vigenti di cui al DM 55/2014 ridotti del 50%. La liquidazione avviene con le modalità previste all'art. 10 per l'ipotesi di spese compensate.

Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

- Comunicazione, via e-mail, da parte dell'avvocato incaricato della vertenza, alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, con allegati il provvedimento giudiziale favorevole e la documentazione attestante l'avvenuto incasso delle somme rilasciata dalla SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione;
- Indicazione nella predetta comunicazione delle somme liquidate dall'organo giudicante a titolo di spese legali di soccombenza e della percentuale del riparto di dette somme tra gli avvocati;
- Inserimento, entro e non oltre il mese successivo a quello di comunicazione dell'avvenuto incasso, da parte della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, delle somme incassate nella busta paga degli avvocati al lordo degli oneri riflessi.

ART. 10 - Spese compensate e procedimento di liquidazione.

Le spese compensate dovranno essere liquidate agli avvocati interni ai sensi de D.L. n.90 del 24.06.2014, convertito con legge 114 del 24.06.2014, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese così come previsto dall'art. 9, 6° comma del L. cit., secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente

regolamento e alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti, e nei limiti dello stanziamento di bilancio di cui alla normativa vigente.

Nel caso di pronunciata compensazione integrale delle spese, gli avvocati in procura redigono una parcella/notula in relazione all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata, con applicazione delle vigenti tariffe professionali nella misura della minor somma tra la tariffa minima ovvero quella media ridotta del 50%, ferme le su indicate deduzioni, anche a titolo di spese generali di funzionamento sostenute dalla Azienda, nelle percentuali di cui all'articolo 9.

In applicazione dell'art. 9, commi 3 e 6, del D.L. n.90 del 24.06.2014 convertito con legge 114 del 24.06.2014,, i compensi professionali di cui al presente articolo possono essere corrisposti in modo da attribuire agli avvocati interni una somma non superiore al trattamento economico complessivo annuo di ognuno.

La procedura di liquidazione è così articolata:

- Comunicazione, via e-mail, da parte dell'avvocato incaricato della vertenza alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell'esito favorevole della lite con allegato:
 - a) il provvedimento favorevole;
 - b) la notula analitica delle prestazioni e delle attività professionali svolte, sottoscritta dagli avvocati in procura, con le relative valorizzazioni economiche previste dalle tariffe professionali vigenti secondo quanto sopra stabilito con indicazione delle percentuali dovute a ciascun avvocato
 - c) Attestazione, da parte del Direttore della SSD, della conformità della Notula ai parametri di cui al comma 1; l'attestazione per le Notule del Direttore della SSD è rilasciata da altro avvocato della struttura
- Adozione, entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione della notula, di apposito provvedimento di liquidazione del Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane per la contabilizzazione in busta paga dei compensi professionali, all'atto della quale sono effettuate le ritenute previdenziali ed assistenziali che fanno carico all'Azienda nonché quelle che fanno carico al dipendente.

Art. 11 - Obbligo di adempimenti professionali.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 9, 5° comma del D.L. n.90 del 24.06.2014, convertito con legge 114 del 24.06.2014, i compensi professionali comunque dovuti sono riconosciuti agli avvocati assegnatari del contenzioso riferito alla parcella da liquidare che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi, anche processuali, la cui attività sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore della SSD Affari Legali (e, per le cause curate dal medesimo, da altro Dirigente individuato in base ai Regolamenti interni di valutazione del personale) secondo i seguenti criteri:



-
- puntuale rispetto dei termini processuali, in particolare di quelli dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'attività di pertinenza dell'avvocatura e, più in generale, della puntualità e tempestività negli adempimenti giudiziali e stragiudiziali;
 - puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riferimento alle esigenze manifestate dall'amministrazione;
 - puntuale assolvimento dell'invio, entro il 28 febbraio di ogni anno, delle schede di valutazione degli esiti del contenzioso di cui al precedente art. 4
 - puntuale rispetto delle assegnazioni delle cause secondo i criteri indicati nel presente regolamento e nella Legge n. 114/2014.

Nell'ipotesi di verifica negativa degli adempimenti di cui a uno dei suddetti punti al compenso dovuto, fatte salve le valutazioni su eventuali ulteriori provvedimenti, verrà applicata una riduzione del 20%; nell'ipotesi di verifica negativa di due punti, al compenso dovuto verrà applicata una riduzione del 30%; nell'ipotesi di verifica negativa dei tre punti, al compenso dovuto verrà applicata una riduzione del 50%; nell'ipotesi di verifica negativa di quattro punti non è erogato il compenso dovuto.

ART. 12 - Criteri di riparto dei compensi professionali

Nell'ipotesi in cui l'attività professionale venga svolta in mandato congiunto, i compensi sono calcolati come per il mandato con delega unica e ripartiti nella misura indicata dagli avvocati stessi nella comunicazione da inoltrarsi alla SC competente, in ragione dell'attività svolta da ciascuno.

ART. 13 - Incarichi congiunti con professionista esterno

Per l'incarico congiunto e/o disgiunto con professionista esterno, i compensi spettanti all'avvocato interno sono ridotti del 60% e dovuti solo nel caso in cui questo abbia concorso alla redazione di scritti difensivi e/o all'attività connessa (deposito di atti processuali, partecipazione ad udienze, etc.); diversamente, nulla sarà dovuto al professionista aziendale.

Nell'ipotesi invece di mera domiciliazione saranno corrisposti al legale esterno gli importi pattuiti per tale attività, secondo le previsioni dell'apposita regolamentazione aziendale sugli incarichi legali all'esterno, mentre sarà corrisposto all'avvocato interno il 70% del compenso spettante in base ai criteri indicati nel presente regolamento.

ART 14- Anticipo o recupero spese. Formazione

Tutte le spese necessarie per l'espletamento del mandato (Bolli, Diritti di notifica, contributo unificato, copie ...) sono a carico dall'Azienda. Per motivi contingibili e/o urgenti il legale potrà anticipare dette somme le quali dovranno essere prontamente rimborsate dall'azienda,

conformemente ai Regolamenti vigenti, a seguito di esibizione di idonea documentazione attestante l'esborso.

Sono altresì a carico dell'Azienda le spese per l'iscrizione annuale all'Albo Professionale di tutti gli avvocati della struttura nonché, nel rispetto dei regolamenti interni in materia di formazione, gli oneri per assicurare il costante e continuo aggiornamento professionale dei medesimi

ART 15 - Segreto professionale

Gli avvocati della struttura sono tenuti alla rigorosa osservanza del segreto professionale devono tenere il massimo riserbo in ordine ai fatti e alle circostanze apprese nell'esercizio della professione, non potendo, ai sensi dell'art. 6 della Legge 247/2012, essere chiamati a deporre su tali circostanze salvi i casi previsti dalla legge.

Tale obbligo sussiste anche per il personale amministrativo e di supporto afferente alla struttura.

ART 16 – Norma finale ed entrata in vigore

Per tutto quanto non sia previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa delibera e contestuale pubblicazione nel sito istituzionale dell'Azienda.